



TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

DECRETO EX ART. 70 CCI

IL GIUDICE dott. Bruno Casciarri

Visto il ricorso depositato il 29-01-2025 da

IACONE GIUSEPPE, nato a Napoli (NA) il 23/09/1971, già residente in Arcade (TV), via Indipendenza 117/A, ora dal 30/01/2024 residente in 30173 Venezia (VE), Via Triestina 68/A, C.F. CNIGPP71P23F839J1, rappresentato e assistito dall'avv. Chiara Pagotto del Foro di Treviso, C.F. PGTCHR77T62L407P,

tramite l'OCC Equità e Giustizia del Comune di Villorba (TV)

per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti e istanza ex art. 70 comma 4 CCI;

esaminate le integrazioni e chiarimenti di cui all'atto depositato il 17-02-2025;

Rilevato che:

- sussiste la competenza del Tribunale di Treviso atteso che lo Iacone ha trasferito la residenza da Arcade a Venezia nell'anno anteriore al deposito dell'istanza;
- la domanda è corredata dei documenti di cui all'art. 67 comma 2 CCI;
- è allegata la relazione dell'OCC con le indicazioni di cui all'art. 68 comma 2 lett. a), b), c), d) e la valutazione del merito creditizio;
- non risultano ricorrere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCI;

Ritenuto che:

- ricorrano le condizioni di ammissibilità della proposta e del piano;

- debbano essere disposte le misure richieste della sospensione e quindi il divieto di intraprendere / continuare le azioni esecutive sul patrimonio del ricorrente, quali, in particolare, le attuali trattenute sullo stipendio del ricorrente in virtù della cessione del quinto/ della delegazione di pagamento in atto in favore di Fides Spa e BNL Finance, in quanto non coerenti con il piano proposto e in violazione della *par condicio creditorum*;

ritenuta l'ammissibilità del ricorso e del piano;

PQM

Visto l'art. 70 CCI

ordina la pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale a norma dell'art. 70 comma 1 CCI della proposta e del piano e la comunicazione entro 30 giorni a tutti i creditori a cura dell'OCC.

Con avviso che i creditori nei 20 giorni successivi possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

ordina all'OCC, sentito il debitore, di depositare nel fascicolo telematico del procedimento, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni, una nota scritta nella quale:

- dare atto delle osservazioni pervenute, da produrre in allegato alla nota;
- prendere posizione sulle osservazioni eventualmente pervenute, fornendo, se del caso, chiarimenti ed integrazioni della proposta o del piano;
- proporre le modifiche al piano che ritiene necessarie;

Visto l'art. 70 co. 4 CCI

dispone la sospensione delle attuali trattenute sullo stipendio del ricorrente in virtù della cessione del quinto / delegazione di pagamento in atto in favore di Fides Spa e BNL Finance; fa divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del debitore.

Treviso, lì 7 marzo 2025

IL GIUDICE

Bruno Casciarri